

OGGETTO Adempimento contratto di mutuo



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TRANI

SEZIONE DISTACCATA DI RUVO DI PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, avv. Nicola Milillo ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

definitiva nella causa civile iscritta al n. 19052 dell'anno 2008 del Registro Generale Affari Contenziosi

TRA

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Moscatelli ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Corato

ATTRICE

E

[REDACTED]sa, rappresentata e difesa dall'[REDACTED]o
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Corato

CONVENUTA

sulle

CONCLUSIONI

precisate dalle parti riportandosi a quelle rassegnate in atti, di seguito riprodotte dai rispettivi atti introduttivi:

Per l'attrice: <<1) accertare e dichiarare l'inadempimento

WZK

155/13 SENTENZA
N. 19052/08 R.G. CONT
N. 2549/13 CIV. MOL
N. 491/13 REPERT.

della convenuta al contratto di mutuo e, conseguentemente, condannare alla restituzione della somma di euro 17.600,00 ... / 2) condannare al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 28.04.06>>; con vittoria delle spese di causa e condanna della convenuta al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata.

Per la convenuta: <<rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto e diritto>>; con vittoria di spese e risarcimento dei danni da responsabilità aggravata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il 5.2.2008, la [REDACTED] deduce che: ha dato a mutuo alla sorella [REDACTED] la somma di € 19.000,00, da restituire senza interessi nel termine di un anno; tanto mediante due suoi assegni bancari, l'uno di € 4.000,00 datato 11.4.2005 e l'altro di € 15.000,00 datato 29.4.2005, al fine dell'adempimento da parte della convenuta di un contratto preliminare da lei sottoscritto con un terzo, il 2.4.2005, per l'acquisto di un'azienda; della somma presa a prestito la [REDACTED] ha restituito il solo importo di € 1.400,00 in data 31.10.2005, restando quindi debitrice del residuo.

La convenuta non nega i predetti movimenti di denaro, ma oppone di avere lei erogato un mutuo di € 19.000,00 in favore della sorella l'anno precedente, che poi la [REDACTED] [REDACTED] le ha restituito mediante i due assegni di cui

uolb

innanzi, a ciò sollecitata nel momento in cui la [REDACTED]
[REDACTED] aveva da soddisfare il debito contratto per l'acquisto
dell'azienda; dopo di che ha effettivamente richiesto alla
sorella il prestito di € 1.400,00, che ha poi regolarmente
estinto con il pagamento che l'attrice imputa in conto alla
restituzione della maggior somma da lei vantata a credito.
Per inveterata giurisprudenza del Supremo Collegio <<La
datio di una somma di danaro non vale - di per sè - a
fondare la richiesta di restituzione, allorquando,
ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo
posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione
ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo
una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la
contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza
di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in
restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo
della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova
di un titolo giuridico implicante l'obbligo della
restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad
opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in
senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della
prova; ne consegue che l'attore che chieda la restituzione
di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi
costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta
consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi
l'obbligo della vantata restituzione>> (Cass. 22.4.2010 n.




9541).

Nella specie l'effettiva ricorrenza del prestito posto dall'attrice a fondamento della domanda di restituzione avanzata trova sicura conferma nelle risultanze delle prove testimoniali assunte.

Depongono in particolare in tal senso le deposizioni di [REDACTED] e [REDACTED], rispettivamente fratello e sorella di entrambe le parti, i quali hanno concordemente confermato la prospettazione dell'attrice e smentito la contraria versione della convenuta: il primo per averne conoscenza diretta, avendo personalmente partecipato, nella qualità di commercialista, alla conclusione del preliminare di cessione di azienda da parte della [REDACTED], a cui la [REDACTED] è intervenuta per erogare il prestito richiestole dalla sorella; la seconda per avere raccolto le confidenze di entrambe le parti in causa.

Questa e il marito, [REDACTED], pure sentito come testimone, che ha a sua volta dichiarato di avere appreso dalla moglie le medesime circostanze da lei direttamente riferite con la sua deposizione, hanno inoltre significativamente ricordato che la [REDACTED] si rivolse prima a loro, per ottenere il prestito del denaro che le occorreva per l'acquisto dell'azienda, e poi all'attrice, a seguito del loro diniego, determinato dalla contingente mancanza di mezzi sufficienti.

L'attendibilità di tali testimonianze non appare minata dal



separato contenzioso esistente per la divisione dell'eredità paterna fra la convenuta da una parte e il fratello e le altre due sorelle dall'altra parte, atteso che, a quanto riferito dalla stessa [REDACTED], attrice della causa di scioglimento della comunione ereditaria, anche in quella sede gli interessi in contrasto sono soltanto fra le parti del presente giudizio.

Inattendibile suona invece la deposizione quivi resa dal marito della convenuta, unica testimonianza di tenore contrario: non soltanto per il legame di coniugio con la parte, ma anche perché sembra del tutto inverosimile che nel 2004 la coppia tenesse in casa disponibilità liquide per € 19.000,00 e poi qualche mese dopo avesse necessità di chiedere un prestito di soli € 1.400,00 per la durata di appena un mese.

Non può dirsi al contrario raggiunta la prova del termine pattuito per la restituzione della somma data a mutuo, che la Disanto Santa allega fissato allo scadere di un anno dalla data del secondo assegno e le testimonianze raccolte collegano invece alla erogazione di un altro finanziamento, che riferiscono comunque avvenuta.

Avuto riguardo al lungo tempo trascorso dalla dazione degli assegni da parte dell'attrice, a mente dell'art. 1817 c.c. può in ogni caso ritenersi scaduto il prestito, pur in difetto della pattuizione di un termine, quanto meno alla scadenza del termine di dieci giorni assegnato con la



richiesta stragiudiziale di pagamento formulata con la raccomandata a.r. datata 13.3.2007, ricevuta dalla [REDACTED] [REDACTED] il successivo 19.3, e quindi a far data dal 19.4.2007. La convenuta va pertanto condannata all'immediato pagamento in favore di [REDACTED] della residua somma di € 17.600,00, che, trattandosi di prestito gratuito, come richiesto dall'attrice, andrà maggiorata, ex art. 1224 c.c., dalla predetta data dell'insolvenza, del 19.4.2007, fino all'effettivo soddisfo, degli interessi al tasso legale ovvero al tasso eventualmente maggiore costituito dal rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata infrannuale, a titolo di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, che, in mancanza di prova contraria, deve così presuntivamente determinarsi (v. Cass. SS.UU. 16.7.2008 n. 19499).

Non può peraltro trovare accoglimento la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., pure tempestivamente proposta dall'attrice in corso di causa (v., ex multis, Cass. 7.7.2009 n. 15964).

Insegna infatti il Supremo Collegio che «la facoltà, concessa dall'art. 96 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli



elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività: tale facoltà, invero, non trasforma il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto senza assumere invece, carattere sanzionatorio od afflittivo; tale interpretazione è, altresì, avvalorata dall'art. 45, 12° comma, l. 18 giugno 2009 n. 69, il quale ha aggiunto un 3° comma all'art. 96 c.p.c., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario>> (Cass. 30.7.2010 n. 17902).

E nella specie la [REDACTED] non ha neanche semplicemente indicato quali danni avrebbe risentito dalla condotta processuale della convenuta, ulteriori rispetto ai meri oneri della difesa, né tali danni sono desumibili dagli atti di causa (v. Cass. 9.9.2004 n. 18169).

La mala fede con cui effettivamente la [REDACTED] risulta avere resistito in giudizio induce tuttavia a non tenere conto del rigetto della predetta domanda nel regolamento delle spese di causa, le quali cedono pertanto interamente a carico della convenuta, per il resto integralmente soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, Sezione Distaccata di Ruvo di



Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], così provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:

- condanna la convenuta all'immediato pagamento in favore dell'attrice della somma di € 17.600,00, oltre interessi e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria come stabilito in motivazione;

- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di causa in favore dell'attrice, che liquida nella complessiva somma di € 2.697,30, di cui € 197,30 per esborsi, oltre CPA ed IVA come per legge.

Sentenza esecutiva per legge.

Ruvo di Puglia, 4.9.2013

IL G.O.T.

avv. Niccolò Milillo

Depositato in Cancelleria

Funzionario Giudiziario
d.ssa Anna De Angelis

9 SET. 2013